



Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 61/16

Lussemburgo, 9 giugno 2016

Sentenza nelle cause riunite C-78/16,
Giovanni Pesce e a./Presidenza del Consiglio dei Ministri e a., e C-79/16,
Cesare Serinelli e a./Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Protezione Civile e a.

Stampa e Informazione

La Commissione può obbligare gli Stati membri a rimuovere tutte le piante potenzialmente infettate dal batterio *Xylella fastidiosa*, ancorché non presentanti sintomi d'infezione, qualora esse si trovino in prossimità delle piante già infettate

Questa misura è proporzionata all'obiettivo di protezione fitosanitaria nell'Unione ed è giustificata dal principio di precauzione, tenuto conto delle prove scientifiche di cui la Commissione disponeva al momento della sua adozione

La direttiva 2000/29¹ mira a garantire un elevato livello di protezione fitosanitaria contro l'introduzione di organismi nocivi nell'Unione, tra i quali la *Xylella fastidiosa* (in prosieguo: la «*Xylella*»). Questo batterio fitopatogeno, che colpisce numerose piante delle quali può provocare la morte per disseccamento, è stato osservato per la prima volta in Europa nel 2013 su piante di olivo (*Olea europaea L.*) situate nella Regione Puglia (Italia).

Nel 2015, la Commissione ha adottato una decisione², mediante la quale essa ha imposto agli Stati membri l'obbligo di procedere alla rimozione immediata delle piante ospiti del batterio *Xylella*, indipendentemente dal loro stato di salute, se situate in un raggio di 100 metri attorno alle piante infettate da tale batterio. Detta decisione non prevede, di per sé, un regime di indennizzo.

In conformità a tale decisione, il Servizio Agricoltura della Regione Puglia ha ordinato a diversi proprietari di uliveti nella provincia di Brindisi di abbattere gli ulivi infettati dal batterio *Xylella*, nonché tutte le piante ospiti – ancorché non presentanti sintomi di infezione da tale batterio – situate in un raggio di 100 metri attorno agli ulivi infetti.

Investito della controversia, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) ha sospeso l'ordine di rimozione delle piante situate in prossimità degli ulivi infetti e ha interrogato la Corte di giustizia in merito alla validità della decisione della Commissione in rapporto al diritto dell'Unione.

Mediante la sua sentenza odierna, resa nell'ambito di un procedimento accelerato³, la Corte conferma la validità della decisione della Commissione in rapporto alla direttiva, letta alla luce dei principi di precauzione⁴ e di proporzionalità⁵.

La Corte precisa, anzitutto, che l'obbligo di rimuovere «immediatamente» tutte le piante ospiti in un raggio di 100 metri attorno alle piante infette non è in contraddizione con l'obbligo di eseguire un opportuno trattamento fitosanitario, comportante, «se del caso», la rimozione della pianta. Tale trattamento preliminare riguarda, infatti, non la pianta in se stessa, bensì gli insetti «vettori»

¹ Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002 (GU L 355, pag. 45).

² Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (GU L 125, pag. 36).

³ La procedura accelerata è prevista dall'articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e dall'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

⁴ Qualora sussistano incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, ma la probabilità di un danno reale per la salute pubblica persista nell'ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l'adozione di misure restrittive.

⁵ Il principio di proporzionalità stabilisce che, quando è possibile scegliere tra più misure appropriate, occorre ricorrere a quella meno gravosa, e che gli inconvenienti causati non devono essere eccessivi in rapporto agli scopi perseguiti.

dell'infezione batterica e mira a limitare il rischio della diffusione di questi ultimi al momento della successiva rimozione della pianta.

La Corte sottolinea, inoltre, che, sebbene i pareri scientifici⁶ non abbiano dimostrato l'esistenza di un sicuro nesso causale tra il batterio *Xylella* e il disseccamento rapido degli ulivi, risulta però da questi stessi pareri che esiste una correlazione significativa tra tale batterio e la patologia di cui soffrono gli ulivi. Il principio di precauzione può dunque giustificare l'adozione di misure di protezione, come la rimozione delle piante infette, e ciò quand'anche sussistano incertezze scientifiche al riguardo.

I dati scientifici hanno inoltre evidenziato che la diffusione della *Xylella* dipende essenzialmente da alcune piccole cicale, la cui distanza di volo è limitata, in media, ad un centinaio di metri, e che le piante recentemente contaminate possono essere esenti da sintomi. Tenuto conto di tali dati scientifici, l'obbligo di rimozione delle piante ospiti situate in un raggio di 100 metri attorno ad una pianta infetta risulta una misura appropriata e necessaria per evitare la diffusione del batterio.

Allo stesso modo, la Corte considera che la rimozione delle piante ospiti situate in prossimità delle piante infette è rigorosamente proporzionata all'obiettivo di protezione fitosanitaria perseguito. Da un lato, tale misura fa seguito all'adozione da parte della Commissione, nel 2014, di misure meno gravose che non hanno consentito di impedire la propagazione del batterio nella parte settentrionale della provincia di Lecce. Dall'altro lato, la Commissione ha rinunciato ad imporre la rimozione delle piante ospiti situate in prossimità delle piante infette in presenza di alcune circostanze, ossia quando, come nel caso della provincia di Lecce, l'eradicazione del batterio *Xylella* non è più possibile. Inoltre, l'adozione di misure meno gravose non risulta possibile, in quanto non esiste attualmente alcun trattamento che consenta di guarire in campo aperto le piante infette.

Tuttavia, la Corte evidenzia che, se la situazione dovesse evolvere nel senso che, sulla scorta di nuovi dati scientifici pertinenti, l'eradicazione del batterio non richiedesse più di procedere alla rimozione di tutte le piante ospiti situate in prossimità delle piante infette, la Commissione dovrebbe modificare la propria decisione al fine di tener conto di tale evoluzione scientifica.

Infine, la Corte sottolinea che il semplice fatto che né la direttiva né la decisione della Commissione prevedano un regime di indennizzo dei proprietari degli ulivi abbattuti non significa che il diritto all'indennizzo sia escluso. Infatti, il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione potrebbe, in alcune circostanze, imporre il pagamento di una «giusta indennità». La decisione della Commissione non può dunque essere considerata invalida per tale ragione.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

⁶ Parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 6 gennaio 2015.